



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

---

MARCHE

Legge n° 8 del 29/05/2025

BUR n°49 del 05/06/2025

ID: MA25008

(Scadenza 04/08/2025)

L'articolo 11 della legge in esame, prevede un sistema articolato di prestazioni, denominato “percorso nascita” coordinato dai consultori familiari in grado di fornire il complesso degli interventi afferenti alla gravidanza, alla nascita e al puerperio. Prevede, altresì, una serie di interventi di informazione, promozione e sostegno a detti percorsi.

In particolare, il comma 4, alla lettera a), prevede l'introduzione dello psicologo perinatale all'interno dei reparti di ostetricia e ginecologia nonché all'interno del Centro Unico Regionale di Diagnosi Prenatale di II livello. La relazione tecnica asserisce che le disposizioni ivi previste sono ad invarianza finanziaria, in quanto rivestono carattere ricognitivo e non innovativo, ma non sono chiarite né le modalità di reclutamento della citata figura dello psicologo perinatale né il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale, cui soggiacciono gli enti del Servizio sanitario.

La norma, quindi, si pone in contrasto il rispetto della normativa vigente in materia di spesa del personale, cui gli enti del Servizio sanitario regionale soggiacciono, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024 e dell'obbligo di copertura finanziaria.

Ne consegue che la norma in esame comporta la violazione dell'articolo 81, trattandosi di oneri privi di copertura finanziaria, e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai vigenti limiti di spesa del personale pubblico, che costituiscono principi in materia di "coordinamento della finanza pubblica".

Per tali motivi l'art.11, comma 4, lett. a) della legge in esame deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

L'articolo 11 definisce un sistema articolato di prestazioni, denominato "percorso nascita" coordinato dai consultori familiari in grado di fornire il complesso degli interventi afferenti alla gravidanza, alla nascita e al puerperio, nell'ambito del quale viene prevista l'introduzione dello psicologo perinatale all'interno dei reparti di ostetricia e ginecologia nonché all'interno del Centro Unico Regionale di Diagnosi Prenatale di II livello. La relazione tecnica asserisce che l'intervento è ad invarianza finanziaria in quanto di carattere ricognitivo e non innovativo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto di acquisire chiarimenti dalla regione sia in ordine alla asserita invarianza

finanziaria dell'intervento sia con riferimento alle modalità di reclutamento dello psicologo perinatale e al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale, cui soggiacciono gli enti del Servizio sanitario, al fine di escludere la violazione dell'articolo 81 (oneri privi di copertura finanziaria) e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (i vigenti limiti di spesa del personale pubblico costituiscono principi in materia di "coordinamento della finanza pubblica").

In assenza dei chiarimenti della Regione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato la richiesta di impugnativa in relazione alla violazione dei citati parametri costituzionali.

